

**PROC. UNIT. N. 86-1/2023 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): GALIZZI MAURIZIO E MAURO GIUSEPPA
OCC: DOTT.SSA ALESSANDRA CARTA**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO**

SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 86-1/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da **GALIZZI MAURIZIO**, c.f. GLZMRZ50P22G273M, e **MAURO GIUSEPPA**, c.f. MRAGPP59A50G273K, rappresentati e difesi, dall'avv. Guzzo Mariano, per procura allegata al ricorso

RICORRENTI

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII, depositata in data 17/4/2023 e da ultimo integrata in data 29/08/2023 dai ricorrenti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott.ssa Alessandra Carta, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



dato atto che, con nota depositata il 30/5/2023, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 20/4/2023, e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

rilevato sul punto che tali osservazioni, formulate con pec del 05/05/2023, relative alla violazione degli artt. 67, comma 2 - lett. a) e 68 comma 4, del decreto legislativo n. 14/2019, risultano superate dall'individuazione nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione quale soggetto deputato alla riscossione delle cartelle di pagamento, e dalla comunicazione ad opera dell'OCC a tutti i creditori, e ai singoli Enti impositori, della proposta di piano e del decreto di fissazione di udienza;

tenuto conto inoltre che come relazionato dall'OCC, in ogni caso, alcuno degli Enti impositori ha formulato osservazioni;

considerato che l'art. 6 del CCII, con riguardo alla specifica disciplina dei crediti prededucibili, contempla in tale categoria esclusivamente i compensi dell'OCC e non anche i compensi del legale e certamente non quelli dell'*advisor*, non potendosi sul punto applicarsi estensivamente il disposto di cui alle lettere b), c), d) in quanto relativi a procedure strutturalmente diverse;

dato atto che con nota del 17/07/2023 e del 29/8/2023 il professionista ha rettificato il piano di ristrutturazione dei debiti, in conformità con il decreto del 19/06/2023, 10/7/2023 e 4/8/2023, e conseguentemente, stralciato del 70% i compensi dell'avv. Guzzo e dell'*advisor*, dott. Guzzetta;

rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria pari a complessivi € 214.660,62, di cui € 9.240,00 quale compenso dell'OCC, dott.ssa Alessandra Carta, per entrambi i debitori;

rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari ad euro 68.361,72 (come precisato con nota dell'OCC del 29/8/2023) e sarà corrisposta in 7 (sette) anni, attraverso il versamento di 84 rate mensili di euro 813,83, secondo il piano di ammortamento contenuto nel piano di ristrutturazione da ultimo modificato in data 29/8/2023, al quale si rimanda anche con specifico riguardo alla distinzione delle masse dei singoli debitori (cfr. tabelle pagine 2 e 5 della relazione da ultimo depositata in data 29/8/2023);

in particolare il piano complessivamente prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededucazione (dott. Carta);
- il pagamento parziale (31,78%) del creditore munito di privilegio ipotecario, Intesa San Paolo S.p.A., che a fronte di un credito di € 162.941,00 riceverà l'importo di € 51.786,71;



- il pagamento parziale (30%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale, avv. Mariano Guzzo, che a fronte di un credito di € 2.300, riceverà l'importo di € 690,00;
- il pagamento parziale (30%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale, dott. Castrenze Guzzetta, che a fronte di un credito di € 1.850,00, riceverà l'importo di € 555,00;
- il pagamento parziale (30%) del creditore assistito da privilegio mobiliare generale, Agenzia delle Entrate Riscossione, che a fronte di un credito di € 8.539,42, riceverà l'importo di € 2561,83;
- il pagamento parziale (30%) del creditore assistito da privilegio mobiliare generale, Regione Siciliana, che a fronte di un credito di € 3.873,20, riceverà l'importo di € 1.161,96;
- il pagamento parziale (9,13%) del creditore chirografario Intesa San Paolo S.P.A. (prestito personale), che, a fronte di un credito di € 12.783,00, riceverà l'importo di € 1.167,09;
- il pagamento parziale (9,13%) del creditore chirografario Intesa San Paolo S.P.A. (fido di conto), che, a fronte di un credito di € 13.134,00, riceverà l'importo di € 1.199,13;

rilevato che i Sig. Galizzi e la sig.ra Mauro assolveranno ai predetti impegni finanziari destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 2.781,75 (reddito netto mensile costituito dalla pensione del sig. Galizzi), dalla quale sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato dai debitori in € 1.980,00 al mese, precisando che l'importo da destinare ai creditori resta, in ogni caso, cristallizzato nella rate sopra indicate e secondo quanto stabilito nel piano da ultimo modificato);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, costituita dalla sola pensione del Sig. Galizzi, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,*



procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 17/4/2023 da a GALIZZI MAURIZIO, c.f. GLZMRZ50P22G273M, e MAURO GIUSEPPA, c.f. MRAGPP59A50G273K;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Alessandra Carta, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

dispone che il professionista:

a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;

b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito *www.tribunale.palermo.it* e provveda a comunicarla ai creditori;

dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

inibisce a GALIZZI MAURIZIO, c.f. GLZMRZ50P22G273M, e MAURO GIUSEPPA, c.f. MRAGPP59A50G273K la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

pone le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

dichiara la chiusura della procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Alessandra Carta.

Palermo, 12 settembre 2023



Il Giudice Delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44

